GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

VII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, in sostituzione della legge 21 agosto 1949, n. 610. (1529) 55

PRESIDENTE . . 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

TOSI, *Relatore* . 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 57

CORBINO 62

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra, concluso in Roma il 12 giugno 1948. (*Approvato dal Senato*). (1351) 62

PRESIDENTE 62

Votazione segreta:

PRESIDENTE 63

La seduta comincia alle 9,30.

FASCETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, in sostituzione della legge 21 agosto 1949, n. 610. (1529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge: Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, in sostituzione della legge 21 agosto 1949, n. 610.

Prego il relatore, onorevole Tosi, di riferire con maggiori particolari su questo disegno di legge che fu già parzialmente esaminato nella seduta del 13 ottobre scorso.

TOSI, *Relatore*. Il disegno di legge, in esame tende a definire una serie di rapporti sospesi tra l'Italia ed i suoi cittadini residenti in Egitto al momento in cui scoppiarono le ostilità. Le autorità egiziane, considerando beni di stranieri i beni appartenenti a quegli italiani, se ne impossessarono. È pur vero che parte di quei proventi venne utilizzata per mantenere in attività le scuole delle comunità italiane e le organizzazioni assistenziali create dagli italiani stessi, ma la realtà è che, a guerra finita, questi nostri concittadini sono rimasti con i loro crediti da far valere ancora verso lo Stato. Recentemente, il Governo egiziano s'è adoperato per definire la situazione, e, a seguito di accordi inter-

venuti fra le autorità italiane e quelle egiziane, si è potuto stipulare, nel settembre 1946, un accordo italo-egiziano che ha cercato di regolamentare tutta la materia e di dare una definitiva sistemazione ai rapporti rimasti in sospeso. A seguito di ciò, si è proceduto in Italia alla ratifica dell'accordo avvenuta nel 1949; venne poi una legge successiva accompagnata da un regolamento contemplante la procedura da seguirsi per la liquidazione di questi beni.

Senonché, l'accertamento di tali crediti in Egitto è abbastanza complesso tanto è vero che si è dovuto mandare in Egitto un ispettore da parte del Ministero del tesoro per eseguire gli accertamenti, mentre sono rimaste in sospeso una serie di norme per la liquidazione di queste spese.

Il presente disegno di legge, dopo ampie discussioni avute anche col Tesoro – in quanto si presentava all'origine con molte lacune, – si riduce ad una serie di norme per l'attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, tanto che anche il titolo deve essere modificato: infatti, questo provvedimento che doveva avere un carattere finanziario, adesso non è che un provvedimento normativo ed aggiuntivo alla legge 21 agosto 1949, n. 610.

In sede di discussione dei singoli articoli, illustrerò gli emendamenti che ritengo necessari; comunque, a mio parere, non resta che approvare il presente provvedimento dopo di aver soppresso gli articoli 13 e 14. L'articolo 13, infatti, contempla l'abrogazione della citata legge del 21 agosto 1949: ma siccome il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame non è che una modifica ed un'aggiunta a quella legge, essa rimane operante per determinati settori.

Sull'articolo 14 si è discusso ampiamente e si è concluso che non ha ragione di esistere, sempre per lo stesso motivo che il disegno di legge detta soltanto alcune norme: ogni cenno di carattere finanziario dev'essere escluso.

Stabilito ciò, non rimane che determinare l'articolo 10, che è quello che ha importanza finanziaria. Esso dice che mentre prima d'ora i debiti in lire egiziane venivano pagati con un cambio fluttuante, oggi invece il cambio è fissato in lire 1850 per ogni lira egiziana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947 n. 512.

La liquidazione delle suddette somme è effettuata con le modalità previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato articolo 2 dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227 ».

TOSI, *Relatore*. Al secondo comma di questo articolo non è appropriato dire: « La liquidazione... », perché non si tratta di liquidazione, ma di pagamento. Propongo perciò di sostituire le parole « La liquidazione » con quelle « Il pagamento ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 che, emendato secondo la proposta del relatore, risulta così formulato:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947 n. 512.

Il pagamento delle suddette somme è effettuato con le modalità previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato articolo 2 dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 di cui do lettura:

« Sono ammesse al pagamento le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese sociali e individuali, le società ed associazioni di fatto, comunque denominate che abbiano cittadinanza o nazionalità italiana nonché le società ed associazioni costituite all'estero che abbiano prevalenza di interessi italiani e che come tali siano state sottoposte a regime di sequestro da parte delle autorità egiziane ».

TOSI, *Relatore*. All'articolo 2 è stato constatato che, al momento di applicazione del provvedimento, alcuni cittadini italiani sono deceduti e, per effetto di successione, i beni sono passati ai loro eredi. Però qualcuno

di questi eredi può aver perduto nel frattempo la cittadinanza, come nel caso di figlie di italiani che, avendo sposato in Egitto, hanno perduto la cittadinanza originaria, pur avendola al momento del sequestro dei beni del padre italiano. Perciò la Corte dei conti non ha ritenuto sufficiente l'attuale dizione dell'articolo e avrebbe suggerito quest'aggiunta da porre come ultimo comma:

« Sono ammesse al pagamento anche le persone fisiche che avevano la cittadinanza italiana al momento in cui furono sequestrati i loro beni in Egitto e che ancora conservano tale cittadinanza, nonché le persone fisiche che pur non possedendo la stessa cittadinanza sono eredi di persone che la possedevano al momento del sequestro ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Propongo che tale emendamento abbia la seguente definitiva formulazione:

« Sono ammesse al pagamento anche le persone fisiche, che avevano la cittadinanza italiana al momento in cui furono sequestrati i loro fondi liquidi in Egitto, nonché le persone fisiche che, pur non possedendo la cittadinanza italiana, sono eredi di titolari di somme che furono sequestrate in quanto di pertinenza di cittadini italiani ».

TOSI, *Relatore.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel seguente nuovo testo del Governo, accettato dal relatore:

« Sono ammesse al pagamento le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese sociali e individuali, le società ed associazioni di fatto, comunque denominate che abbiano cittadinanza o nazionalità italiana nonché le società ed associazioni costituite all'estero che abbiano prevalenza di interessi italiani e che come tali siano state sottoposte a regime di sequestro da parte delle autorità egiziane.

Sono ammesse al pagamento anche le persone fisiche, che avevano la cittadinanza italiana al momento in cui furono sequestrati i loro fondi liquidi in Egitto, nonché le persone fisiche che, pur non possedendo la cittadinanza italiana, sono eredi di titolari di somme che furono sequestrate in quanto di pertinenza di cittadini italiani ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 di cui do lettura:

« Le domande devono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero del tesoro per gli aventi diritto residenti in Italia, ovvero entro il termine di sei mesi all'Ufficio dell'incaricato del tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo, di cui al successivo articolo 8, per quelli residenti all'estero.

« Sono valide le domande e le documentazioni già presentate.

« Le domande e le documentazioni sono presentate in carta libera ».

TOSI, *Relatore.* La dizione dell'articolo 3 può dar luogo ad equivoci. Sembrerebbe infatti che coloro che risiedono in Italia debbano presentare la domanda al Ministero del tesoro entro tre mesi, e quelli residenti all'estero la debbano necessariamente presentare in Egitto. Si deve intendere invece che coloro che risiedono in Italia debbono presentare la domanda entro tre mesi e quelli residenti all'estero entro sei mesi, sia al Ministero del tesoro che all'Ambasciata d'Italia al Cairo.

Perciò io proporrei la seguente dizione dell'articolo 3 nella quale introdurrei, inoltre, l'obbligo della legalizzazione dei documenti:

« Le domande devono essere dirette al Ministero del tesoro o all'ufficio del Tesoro, presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di sei mesi per i residenti all'estero.

Sono valide le domande e le documentazioni già presentate.

Le domande e le documentazioni, debitamente legalizzate, sono presentate in carta libera ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3, nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Le domande oltre ai documenti che il richiedente sia in grado di presentare per comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate:

a) se trattasi di persone fisiche, dai certificati di cittadinanza e di residenza del richiedente;

b) se trattasi di persone giuridiche private, dalla copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) se trattasi di società legalmente costituite, dal certificato della cancelleria del competente tribunale contenente gli estremi

di deposito dell'atto costitutivo ed, ove esista, dello statuto, nonché delle eventuali successive modificazioni, in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) se trattasi di imprese individuali dai certificati di cittadinanza e di residenza del titolare dell'impresa;

e) se trattasi di società od associazioni di fatto, dai certificati di cittadinanza e di residenza rispettivamente degli amministratori o di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, nonché da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede ed alla prevalenza degli scopi perseguiti, la società o l'associazione deve considerarsi di nazionalità italiana;

f) se trattasi di società od associazioni costituite all'estero che siano state sottoposte a regime di sequestro, da un certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari in cui sia specificato che gli interessi da esse rappresentati sono in prevalenza italiani, ovvero da analoga dichiarazione rilasciata da enti pubblici italiani eventualmente interessati nelle società stesse.

« Per le persone giuridiche pubbliche è sufficiente la presentazione della sola domanda.

« Nelle domande devono essere denunziati gli acconti e le anticipazioni corrisposti da organi italiani. Chiunque ometta od alteri scientemente nelle denunzie stesse dati o elementi essenziali per l'esatto accertamento del relativo credito è punito con la multa fino a lire 200.000 ».

TOSI, *Relatore*. All'articolo 4 propongo i seguenti emendamenti: alla lettera *b*) del primo comma dopo le parole « dell'atto costitutivo » aggiungere la congiunzione « e »; ritengo inoltre opportuno che, all'ultimo comma, sia precisato a chi si riferiscono gli « acconti e le anticipazioni »; propongo quindi di aggiungere dopo le parole: « da organi italiani » le seguenti: « sulle somme di cui al precedente articolo 1 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 che, con gli emendamenti cui ha fatto ora cenno il relatore, risulta così formulato:

« Le domande oltre ai documenti che il richiedente sia in grado di presentare per comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate:

a) se trattasi di persone fisiche, dai certificati di cittadinanza e di residenza del richiedente;

b) se trattasi di persone giuridiche private, dalla copia dell'atto costitutivo e del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) se trattasi di società legalmente costituite, dal certificato della cancelleria del competente tribunale contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed, ove esista, dello statuto, nonchè delle eventuali successive modificazioni, in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) se trattasi di imprese individuali dai certificati di cittadinanza e di residenza del titolare dell'impresa;

e) se trattasi di società od associazioni di fatto, dai certificati di cittadinanza e di residenza rispettivamente degli amministratori o di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, nonchè da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede ed alla prevalenza degli scopi perseguiti, la società o l'associazione deve considerarsi di nazionalità italiana;

f) se trattasi di società od associazioni costituite all'estero che siano state sottoposte a regime di sequestro, da un certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari in cui sia specificato che gli interessi da esse rappresentati sono in prevalenza italiani, ovvero da analoga dichiarazione rilasciata da enti pubblici italiani eventualmente interessati nelle società stesse.

Per le persone giuridiche pubbliche è sufficiente la presentazione della sola domanda.

Nelle domande devono essere denunziati gli acconti e le anticipazioni corrisposti da organi italiani sulle somme di cui al precedente articolo 1. Chiunque ometta ed alteri scientemente nelle denunzie stesse dati o elementi essenziali per l'esatto accertamento del relativo credito è punito con la multa fino a lire 200.000 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

« Nella liquidazione dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia circa la prova della qualità di eredi dei creditori dello Stato.

« Gli atti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana ».

TOSI, *Relatore*. Propongo che le parole « Nella liquidazione » siano sostituite con le

altre « Per il pagamento » per gli stessi motivi che ho precedentemente specificato. Proporrei inoltre che le parole « dei creditori dello Stato » siano sostituite dalle altre « di creditori dello Stato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 che, con gli emendamenti proposti dal relatore, risulta del seguente tenore:

« Per il pagamento dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia circa la prova della qualità di eredi di creditori dello Stato.

Gli atti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il Ministero del tesoro può richiedere ulteriori documentazioni ed assumere le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilità e il fondamento della domanda ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 di cui do lettura:

« È istituito, in via provvisoria, per tutta la durata degli accertamenti contabili, presso il sequestratario egiziano e delle operazioni di pagamento agli aventi diritto residenti all'estero, un Ufficio del tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo, retto da un funzionario in servizio al Ministero del tesoro ».

TOSI, *Relatore*. Propongo che all'articolo 7 ed ai successivi le parole « la Legazione » siano sostituite dalle altre « l'Ambasciata » perché la nostra rappresentanza diplomatica al Cairo è stata ora elevata di rango.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 con l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8 di cui do lettura:

« L'ufficio del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, oltre che ad istruire le domande presentate in Egitto ai sensi del precedente articolo 3, provvede ad effettuare presso il sequestratario egiziano tutti gli accertamenti che si rendano necessari ai fini della determinazione della consistenza di ciascun credito.

Le risultanze degli accertamenti contabili sono trasmesse al Ministero del tesoro in appositi estratti-conto nominativi o dichiarazioni contenenti l'entità dei singoli crediti in lire egiziane alla data di chiusura dei conti, al netto delle trattenute effettuate dalle autorità egiziane per spese di gestione, di sequestro, anticipazioni, sussidi o gravami in genere.

Gli importi indicati negli estratti conto nominativi o dichiarazioni di cui al comma precedente, sono liquidati agli aventi diritto con le modalità previste ai successivi articoli 9 e 10 ».

TOSI, *Relatore*. Propongo che anche a questo articolo sia fatta la stessa modifica, ossia sostituire la parola « Legazione » con l'altra « Ambasciata ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con tale modifica.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 9:

« Nelle liquidazioni di cui al precedente articolo verrà applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresì scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale ».

TOSI, *Relatore*. A questo articolo è necessario precisare la natura delle liquidazioni, per cui propongo di inserire al primo comma dopo le parole « Nelle liquidazioni » le altre: « degli importi di cui all'ultimo comma del precedente articolo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 che, in seguito all'emendamento proposto, risulta del seguente tenore:

« Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, verrà applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresì scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« I pagamenti sono effettuati in Italia, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni valutarie, nel controvalore in lire italiane, al cambio fisso di lire italiane 1850 per ogni lira egiziana dovuta ».

TOSI, *Relatore*. Ritengo necessario precisare che coloro che già hanno ottenuto il pagamento del loro credito sequestrato debbono attendere il conguaglio nella misura che sarà stabilita con la presente legge.

Propongo pertanto il seguente comma aggiuntivo:

« Nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il pagamento del loro credito sequestrato nella misura stabilita dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 880, si procederà al conguaglio tra l'importo riscosso e quello dovuto ai sensi della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 che, con l'emendamento aggiuntivo proposto, risulta così formulato:

« I pagamenti sono effettuati in Italia, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni valutarie, nel controvalore in lire italiane, al cambio fisso di lire italiane 1850 per ogni lira egiziana dovuta.

Nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il pagamento del loro credito sequestrato nella misura stabilita dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 880, si procederà al conguaglio tra l'importo riscosso e quello dovuto ai sensi della presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 11 di cui do lettura:

« È in facoltà del Ministero del tesoro, qualora lo consentano le disponibilità valutarie, di effettuare pagamenti anche in Egitto in valuta egiziana agli aventi diritto residenti all'estero che ne abbiano fatto esplicita richiesta. In difetto di tali disponibilità valutarie, i pagamenti verranno eseguiti in lire italiane con le modalità previste nel precedente articolo 9, e secondo la procedura ordinaria, presso l'Istituto di credito nel territorio nazionale indicato dagli aventi diritto.

« A tal fine l'Amministrazione del tesoro interessata richiede al contabile del Portafoglio, che provvede ad acquistarla e trasferirla in Egitto nelle consuete forme regolamentari, la valuta occorrente per effettuare i pagamenti.

« Le somme così trasferite sono accreditate in apposito conto corrente da istituirsi presso il Banco italo-egiziano, intestato all'incaricato del Tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo.

« Nello stesso conto corrente sono accreditate anche le somme consegnate dalle autorità egiziane in conto residui della gestione di sequestro.

« L'incaricato del Tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo effettua le liquidazioni in favore degli aventi diritto che abbiano chiesto il pagamento in Egitto, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, con ordine di pagamento sul conto corrente istituito presso il Banco italo-egiziano.

« Ai fini del computo delle anticipazioni od acconti di cui al precedente articolo 9, il cambio da applicare per la conversione delle lire italiane in valuta egiziana è quello stabilito dall'articolo 10 della presente legge.

« Alla fine di ogni mese il Banco italo-egiziano deve consegnare all'incaricato del Tesoro un elenco in triplice copia dei pagamenti effettuati in base agli ordini emessi. Due copie di tale elenco devono essere trasmesse dall'incaricato del Tesoro all'Amministrazione centrale interessata.

« I diritti di commissione spettanti al Banco italo-egiziano per le operazioni effettuate, sono a carico del tesoro e sono riportati nel rendiconto di cui al successivo articolo 12.

« Sono convalidati i pagamenti eventualmente effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità già esistenti e purché siano, in ogni caso, conformi alle disposizioni contenute negli articoli precedenti ».

TOSI, *Relatore*. L'articolo 11 ha bisogno di alcune modifiche formali:

1°) Al primo comma propongo di sopprimere la frase « qualora lo consentano le disponibilità valutarie » perché non bisogna imporre al Ministero del tesoro l'obbligo di consegnare le disponibilità valutarie quando il cambio non è vantaggioso; anzi è opportuno lasciare piena discrezionalità al riguardo.

2°) In conseguenza di tale modifica, occorre sostituire la dizione « In difetto di di tali disponibilità valutarie » con l'altra « In caso contrario » anche perché è l'Ufficio dei cambi e non il Contabile del Portafoglio che ha le disponibilità valutarie.

3°) Sempre allo stesso comma primo occorre fare riferimento anche alle modalità previste dall'articolo 10.

4°) Il secondo comma inizia con la dizione « A tal fine » che, per maggior chiarezza, proporrei di sostituire con l'altra: « Per i pagamenti da farsi all'estero ai sensi del primo comma dell'articolo 1 ».

5°) Come è stato fatto precedentemente propongo che al terzo e al quinto comma la parola « Legazione » sia sostituita dall'altra « Ambasciata ».

6°) Nel quinto comma, propongo di aggiungere al riferimento delle disposizioni del precedente articolo 9 anche quelle dell'articolo 10.

7°) Al sesto comma in dipendenza dell'emendamento aggiuntivo approvato all'articolo 10 sostituire le parole « stabilito dall'articolo 10 della presente legge » con le altre « dal primo comma dell'articolo 10 della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 che, con le modifiche proposte dal relatore, risulta così formulato:

« È in facoltà del Ministero del tesoro di effettuare pagamenti anche in Egitto in valuta egiziana agli aventi diritto residenti all'estero che ne abbiano fatto esplicita richiesta. In caso contrario i pagamenti verranno eseguiti in lire italiane con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10 e, secondo la procedura ordinaria, presso l'Istituto di credito nel territorio nazionale indicato dagli aventi diritto.

Per i pagamenti da farsi all'estero ai sensi del primo comma dell'articolo 1, l'Amministrazione del tesoro interessata richiede al contabile del Portafoglio, che provvede ad acquistarla e trasferirla in Egitto nelle consuete forme regolamentari, la valuta occorrente per effettuare i pagamenti.

Le somme così trasferite sono accreditate in apposito conto corrente da istituirsi presso il Banco italo-egiziano, intestato all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo.

Nello stesso conto corrente sono accreditate anche le somme consegnate dalle autorità egiziane in conto residui della gestione di sequestro.

L'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo effettua le liquidazioni in favore degli aventi diritto che abbiano chiesto il pagamento in Egitto, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10, con ordine di pagamento sul conto corrente istituito presso il Banco italo-egiziano.

Ai fini del computo delle anticipazioni od acconti di cui al precedente articolo 9, il cambio da applicare per la conversione delle lire italiane in valuta egiziana è quello stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della presente legge.

Alla fine di ogni mese il Banco italo-egiziano deve consegnare all'incaricato del Tesoro un elenco in triplice copia dei pagamenti effettuati in base agli ordini emessi. Due copie di tale elenco devono essere trasmesse dall'incaricato del Tesoro all'Amministrazione centrale interessata.

I diritti di commissione spettanti al Banco italo-egiziano per le operazioni effettuate, sono a carico del tesoro e sono riportati nel rendiconto di cui al successivo articolo 12.

Sono convalidati i pagamenti eventualmente effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità già esistenti e purchè siano, in ogni caso, conformi alle disposizioni contenute negli articoli precedenti ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12:

« Tutte le somme accreditate ai sensi del precedente articolo 11 nel conto corrente, istituito presso il Banco italo-egiziano, all'incaricato del Tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo, sono soggette a rendiconto da parte di quest'ultimo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Ad accreditamento effettuato, l'Amministrazione del tesoro richiedente provvede a rimborsare il contabile del Portafoglio del controvalore in lire italiane riferentesi al costo delle operazioni, mediante ordinativi diretti intestati all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, e per esso al contabile del Portafoglio che ha anticipato le somme per l'acquisto della valuta egiziana, con formula di commutazione degli ordinativi stessi in quietanza di fondi somministrati, ai sensi dell'articolo 543 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato ».

TOSI, *Relatore*. Anche qui occorre sostituire le parole « la Legazione » con le altre: « l'Ambasciata ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con la suddetta modificazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13 di cui do lettura:

« È abrogata la legge 21 agosto 1949, n. 610 ».

TOSI, *Relatore*. Per i motivi già esposti propongo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

« L'onere derivante dai pagamenti contemplati nella presente legge fan carico al capitolo 655 aggiunto del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

« La spesa per il funzionamento dell'ufficio di cui al precedente articolo 7 fa carico al capitolo 451 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

TOSI, *Relatore*. Propongo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 14, proposta dal relatore.

(*È approvata*).

Do lettura dell'ultimo articolo che in seguito alla soppressione dei precedenti articoli 13 e 14 diventa articolo 13:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

TOSI, *Relatore*. Avendo soppresso l'articolo 13, che proponeva l'abrogazione di tutta la legge del 21 agosto 1949, n. 610, si rende ora necessario precisare le disposizioni in essa contenute che noi intendiamo abrogare.

Proporrei quindi di modificare l'articolo facendolo precedere dalle parole:

« Sono abrogate le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 610, e del Regolamento 8 settembre 1950, n. 880, incompatibili con la presente legge.

CORBINO. Si può abrogare un Regolamento con una legge?

TOSI, *Relatore*. Possiamo anche togliere l'accenno al Regolamento, giacché è sufficiente la statuizione generale di « incompatibilità ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 (già articolo 15) nel nuovo testo proposto dal relatore, così definitivamente formulato:

« Sono abrogate le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 610, incompatibili con la presente, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

TOSI, *Relatore*. Per le ragioni esposte nella mia relazione, propongo che il titolo della legge venga così modificato: « Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale nuovo titolo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra, concluso in Roma il 12 giugno 1948. (Approvato dal Senato. (1351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra, concluso in Roma il 12 giugno 1948.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 13 ottobre scorso rimase da esaminare l'articolo 3 perché si era in attesa dell'approvazione da parte del Senato di un provvedimento, già approvato dalla Camera, concernente l'utilizzazione in questo esercizio delle maggiori entrate derivanti dall'esercizio 1949-50. Poiché nel frattempo tale approvazione è avvenuta, l'articolo 3, secondo l'intesa concordata nella citata seduta dell'ottobre scorso, s'intende approvato con la formulazione definitiva di cui ritengo opportuno dare lettura:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, 4° comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 119.000.000 risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei varî Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949 n. 610 ». (1529).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvergia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra, concluso in Roma il 12 giugno 1948 ». (1351).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Per il disegno di legge n. 1529: Ambrosini, Basile, Belloni, Benvenuti, Bonomi, Calcagno, Capua, Cerreti, Codacci Pisanelli, Corbino, Faralli, Fascetti, Fassina, Germani, Giacchero, Grifone, Martinelli, Nenni Pietro, Pieraccini, Pugliese, Scoca, Tosi, Vicentini.

Per il disegno di legge n. 1351: Ambrosini, Basile, Belloni, Benvenuti, Bonomi, Calcagno, Capua, Cerreti, Codacci Pisanelli, Corbino, Faralli, Fascetti, Fassina, Germani, Giacchero, Grifone, Martinelli, Nenni Pietro, Pieraccini, Pugliese, Scoca, Tosi, Vicentini.

La seduta termina alle 10,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI